

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 2012

che proroga la validità della decisione 2006/502/CE la quale fa obbligo agli Stati membri di adottare provvedimenti atti a garantire che vengano commercializzati solo accendini a prova di bambino e che sia proibita la commercializzazione di accendini fantasia

[notificata con il numero C(2012) 370]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/53/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2006/502/CE della Commissione ⁽²⁾ prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia.
- (2) La decisione 2006/502/CE è stata adottata in conformità alle disposizioni dell'articolo 13 della direttiva 2001/95/CE, che limita la validità della decisione a un periodo non superiore ad un anno, ma ne consente la conferma per ulteriori periodi, ciascuno dei quali non può superare un anno.
- (3) La validità della decisione 2006/502/CE è stata estesa di anno in anno: la prima volta con la decisione 2007/231/CE della Commissione ⁽³⁾ fino all'11 maggio 2008, la seconda con la decisione 2008/322/CE della Commissione ⁽⁴⁾ fino all'11 maggio 2009, la terza con la decisione 2009/298/CE della Commissione ⁽⁵⁾ fino all'11 maggio 2010, la quarta con la decisione 2010/157/UE della Commissione ⁽⁶⁾ fino all'11 maggio 2011 e la quinta con la decisione 2011/176/UE della Commissione ⁽⁷⁾ fino all'11 maggio 2012.
- (4) In mancanza di altri provvedimenti soddisfacenti riguardo ad accendini sicuri per i bambini, occorre prorogare la validità della decisione 2006/502/CE per ulteriori dodici mesi.

(5) La decisione 2006/502/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(6) I provvedimenti di cui alla presente decisione risultano conformi al parere del comitato istituito a norma della direttiva 2001/95/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 6 della decisione 2006/502/CE, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La presente decisione si applica fino all'11 maggio 2013.»

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione entro l'11 maggio 2012 e pubblicano tali misure. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2012

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 198 del 20.7.2006, pag. 41.

⁽³⁾ GU L 99 del 14.4.2007, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 109 del 19.4.2008, pag. 40.

⁽⁵⁾ GU L 81 del 27.3.2009, pag. 23.

⁽⁶⁾ GU L 67 del 17.3.2010, pag. 9.

⁽⁷⁾ GU L 76 del 22.3.2011, pag. 99.